

en matière de divorce. Au contraire, sa sphère d'application, en ce domaine, doit être déterminée pour elle-même, selon le caractère particulier des droits litigieux. Il ne serait donc pas juste de dire que la loi de 1891 autoriserait en toute circonstance l'époux suisse domicilié à l'étranger à porter l'action prévue à l'art. 170 Cc devant le juge de son lieu d'origine. Aussi bien, la solution des questions que soulève une action de ce genre dépendra-t-elle avant tout des circonstances particulières du cas, et il est incontestable que le juge du domicile de la partie demanderesse est mieux placé pour les connaître et les apprécier qu'un juge dont le ressort peut se trouver à une distance considérable du lieu où sa décision devrait s'exécuter. On ne peut donc, en l'espèce, tirer aucune inférence de l'art. 32 de la loi de 1891.

17. Sentenza 13 maggio 1938 della II^e Sezione civile nella causa Crivelli contro Crivelli.

L'Autorità di vigilanza sui registri di stato civile decide se una sentenza estera di divorzio può essere iscritta: la sua decisione è impugnabile mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 133 dell'ordinanza sul servizio dello stato civile ed allegato I cp. 3 della GAD). È escluso l'exequatur cantonale.

L'iscrizione, una volta effettuata, ha il valore proprio di qualsiasi altra iscrizione nei registri di stato civile, vale a dire è ammessa la prova della sua inesattezza. Questa prova può essere fornita in un'azione di rettifica secondo l'art. 45 cp. 1 CC ed anche incidentalmente in un processo che verte su altro oggetto litigioso.

Presupposti da cui dipende l'applicabilità degli art. 7 g cp. 3 e 7 f della legge federale sui rapporti di diritto civile dei domiciliati e dei dimoranti.

A. — Mario Crivelli e Giuseppina Pujol contraevano matrimonio a Barcellona il 2 ottobre 1907.

Nel 1932 il marito induceva la moglie a raggiungere i due figli che già si trovavano in Svizzera. Qualche tempo dopo

egli inoltrava domanda di divorzio al Pretore di Mendrisio, il quale la respingeva con giudizio 18 ottobre 1934.

Ad insaputa della moglie, il marito otteneva, il 28 settembre 1936, una sentenza di divorzio dal Tribunale speciale dei divorzi di Barcellona ed il giorno dopo, pure a Barcellona, passava a nuove nozze con Juana Usatorre.

Tanto la sentenza di divorzio, quanto l'atto del nuovo matrimonio furono inviati per via diplomatica al Dipartimento federale di giustizia e polizia che li trasmetteva alla Direzione di stato civile del Canton Ticino, la quale, in data 13 novembre 1937 e 23 gennaio 1938, ordinava l'iscrizione del divorzio e del nuovo matrimonio nei registri di stato civile di Novazzano, comune di origine dei coniugi Crivelli.

B. — Venuta a conoscenza casualmente di queste iscrizioni, Giuseppina Crivelli-Pujol ne chiedeva l'annullamento con petizione 25 maggio 1937 alla Pretura di Mendrisio, sostenendo in sostanza quanto segue: L'art. 7 g della legge sui rapporti di diritto civile dei domiciliati e dei dimoranti non torna applicabile, poichè nel caso concreto solo un coniuge, ossia il marito, ha il suo domicilio all'estero, mentre la moglie è domiciliata in Svizzera (RO 56 II pag. 335 e seg.). Il divorzio ed il susseguente matrimonio di Mario Crivelli sono quindi nulli e le iscrizioni effettuate nei registri di stato civile di Novazzano vanno radiate in virtù dell'art. 45 cp. 1 CC.

Con risposta 17 settembre il convenuto chiedeva il rigetto della petizione sia in ordine sia nel merito, allegando l'incompetenza della Pretura di Mendrisio, poichè l'attrice era domiciliata a Barcellona e pretendendo che per far annullare le iscrizioni di cui si tratta bisognava ottenere l'annullamento della sentenza di divorzio che l'attrice non aveva impugnata.

Con giudizio 7 gennaio 1938 la Pretura di Mendrisio accoglieva la petizione di causa ed ordinava l'annullamento delle iscrizioni in parola, ritenendo che esse sarebbero valide soltanto se l'interessato avesse chiesto ed ottenuto

una dichiarazione di exequatur da parte della competente autorità giudiziaria cantonale.

C. — Da questa sentenza il convenuto si aggravava alla Camera civile del Tribunale d'appello, la quale, con sentenza 2/14 febbraio 1938, respingeva la domanda di rettifica delle iscrizioni contestate, osservando che la procedura cantonale di exequatur non è applicabile nel fattispecie, poichè il preventivo esame delle sentenze estere di divorzio da iscriversi nei registri di stato civile compete all'Autorità di vigilanza e non al giudice.

D. — Contro questa sentenza Giuseppina Crivelli ha interposto tempestivo appello al Tribunale federale, riconfermandosi nelle conclusioni presentate alle istanze cantonali.

Mario Crivelli ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

Considerando in diritto :

1. — A torto il Pretore di Mendrisio ha ritenuto che la sentenza di divorzio pronunciata dal giudice spagnolo potesse essere iscritta nei registri di stato civile di Novazano soltanto previo exequatur del Tribunale di appello del Canton Ticino.

Giusta l'art. 133 dell'ordinanza sul servizio dello stato civile (del 18 maggio 1928) e l'allegato I ep. 3 della legge federale sulla giurisdizione amministrativa, l'Autorità di vigilanza decide se una sentenza estera di divorzio può essere iscritta, e la sua decisione è impugnabile mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Con questo ordinamento è venuta meno ogni ragion di sussistere dell'exequatur cantonale richiesto, secondo la pratica anteriore vigente in certi cantoni, per l'iscrizione di sentenze estere di divorzio. L'exequatur cantonale presentava difetti non trascurabili. Infatti la sua efficacia si limitava al territorio del cantone in cui era pronunciato, un cantone non potendo conferire forza legale ad una sentenza estera pel territorio di un altro cantone (RO 54 III

pag. 169). Inoltre la decisione di exequatur, benchè fosse emanata in applicazione di diritto federale, di regola non poteva essere impugnata davanti al Tribunale federale.

L'esclusione dell'exequatur cantonale si giustifica altresì pel fatto che, domandando l'iscrizione di un divorzio pronunciato da un tribunale straniero, si domanda non l'esecuzione, ma soltanto il riconoscimento di una sentenza estera in Svizzera. Ora è generalmente ammesso che colui il quale fa valere il semplice riconoscimento di una sentenza estera non abbisogna del previo exequatur (RO 30 I pag. 683 ; ALEXANDER, Die internationale Vollstreckung von Zivilurteilen, ZBJV vol. 67 pag. 4 ; SCHNITZER, Handbuch des internationalen Privatrechts, pag. 347 e seg.).

2. — Stabilito che per l'iscrizione nei registri di stato civile il riconoscimento delle sentenze estere di divorzio incombe all'Autorità di vigilanza ed al Tribunale federale come Corte di diritto amministrativo, si pone il quesito di sapere se questo riconoscimento è definitivo oppure se lascia ancora la possibilità di contestare l'iscrizione effettuata nei registri di stato civile. La soluzione di tale quesito ha importanza pratica specialmente nel caso in cui, come nel fattispecie, la decisione della Autorità di vigilanza non è stata impugnata davanti al Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo.

L'Autorità di vigilanza decide sul riconoscimento di una sentenza estera di divorzio soltanto in quanto il riconoscimento è necessario presupposto dell'iscrizione nei registri di stato civile. Ne segue che l'iscrizione, una volta effettuata, ha il valore proprio di qualsiasi altra iscrizione nei registri di stato civile, vale a dire è ammessa la prova della sua inesattezza. Questa prova può essere fornita in un'azione di rettifica secondo l'art. 45 cp. 1 CC ed anche incidentalmente in un processo che verte su altro oggetto litigioso (RO 55 I pag. 23).

Nel fattispecie Giuseppina Crivelli basa la sua azione sull'art. 45 cp. 1 CC, pretendendo che l'iscrizione è errata, poichè la sentenza di divorzio pronunciata dal giudice

spagnolo non può essere riconosciuta in Svizzera. Il presente appello è quindi ricevibile.

3. — Il riconoscimento della sentenza in parola è subordinato all'art. 7 g cp. 3 della legge federale sui rapporti di diritto civile dei domiciliati e dei dimoranti.

Ora, secondo quanto il Tribunale federale ha deciso nella causa Zeller contro Zeller (RO 56 II p. 335 e seg.), il coniuge domiciliato all'estero non può promuovere davanti al giudice del suo domicilio l'azione di divorzio contro l'altro coniuge, se quest'ultimo ha domicilio separato in Svizzera. In altri termini: l'art. 7 g cp. 3 presuppone che ambedue i coniugi, al momento in cui fu promossa l'azione di divorzio, siano domiciliati all'estero.

Nel fattispecie il marito, allorchè convenne la moglie davanti al Tribunale speciale dei divorzi di Barcellona, era domiciliato in Spagna, ma la moglie aveva il proprio domicilio in Svizzera. Infatti sin dal 1932, Giuseppina Crivelli aveva raggiunto i figli nel Canton Ticino, col consenso anzi su domanda del marito, il quale, per i motivi venuti in luce nel corso della causa di divorzio da lui promossa davanti alla Pretura di Mendrisio, aveva interesse ad allontanare la moglie da Barcellona. Mario Crivelli, convenendo la moglie davanti al Pretore di Mendrisio, riconosceva il nuovo domicilio di lei. Nè mutava atteggiamento dopo che il Pretore di Mendrisio, con sentenza 18 ottobre 1934, respinse l'istanza di divorzio; in particolare nulla faceva affinché la moglie ritornasse al domicilio coniugale. Del resto, le circostanze apparivano tali da escludere una ripresa delle relazioni coniugali. La moglie si era ormai stabilita definitivamente coi figli nel Canton Ticino.

Nel fattispecie non essendo soddisfatto il requisito del domicilio estero di ambedue i coniugi previsto dall'art. 7 g cp. 3, la sentenza di divorzio pronunciata dal giudice spagnolo il 28 settembre 1936 non può essere riconosciuta in Svizzera.

Inoltre il riconoscimento dovrebbe essere negato pel

fatto che quella sentenza appare contraria all'ordine pubblico. Risulta dagli atti che la moglie convenuta, quantunque il marito attore conoscesse l'indirizzo di lei o almeno quello del suo legale a Lugano, non ebbe conoscenza della causa di divorzio promossa davanti al giudice di Barcellona, cosicchè non potè procedere alla difesa dei suoi diritti, e nemmeno le fu intimata la sentenza di divorzio, venendo così a trovarsi nell'impossibilità d'impugnarla eventualmente nei modi e termini di legge. La procedura seguita davanti al tribunale spagnolo che ha pronunciato il divorzio presenta lacune e difetti tali da apparire inconciliabile coi principii essenziali del processo civile e viola pertanto l'ordine pubblico.

Ci si deve infine chiedere se il divorzio pronunciato dal giudice spagnolo con la sentenza 28 settembre 1936 debba essere ritenuto valido pel fatto che Mario Crivelli è passato a nuove nozze a Barcellona.

Questo nuovo matrimonio non può essere riconosciuto in Svizzera, nonostante l'art. 7 f della legge federale sui rapporti di diritto civile dei domiciliati e dei dimoranti. Sta bene che nel caso concreto il matrimonio con Juana Usatorre non è stato celebrato all'estero nella manifesta intenzione di eludere le cause di nullità previste dal diritto svizzero. Ma l'art. 7 f, benchè non lo dica espressamente, statuisce il riconoscimento dei matrimoni celebrati all'estero soltanto entro i limiti del nostro ordine pubblico. Quest'ultimo risulta violato se, come nel fattispecie, uno svizzero, che secondo il diritto svizzero risulta ammogliato, contrae all'estero un nuovo matrimonio.

Il Tribunale federale pronuncia:

L'appello è ammesso, la querelata sentenza 2/14 febbraio 1938 della Camera civile del Tribunale d'appello del Canton Ticino è annullata e la petizione 25 maggio 1937 è accolta.

Sono quindi annullate le seguenti iscrizioni effettuate dall'Ufficio di stato civile di Novazzano:

- a) del divorzio di Mario Crivelli da Giuseppina Crivelli-Pujol a dipendenza da giudizio 28 settembre 1936 del Tribunale speciale dei divorzi di Barcellona ;
- b) del matrimonio celebrato a Barcellona il giorno successivo 29 settembre 1936 dal detto Crivelli con Juana Usatorre.

18. Arrêt de la II^e Section civile du 20 mai 1938
dans la cause G. contre J.

Dette alimentaire : Obligations de la fille mariée. Art. 328 et 160 C. civ.

A. — Par exploit du 27 octobre 1936, G., représentant de commerce à Genève, a assigné sa fille Dame J. en paiement d'une somme de 100 fr. par mois à titre de pension alimentaire. Il alléguait que, âgé de 65 ans, il n'avait pas d'autres ressources que son gain de 150 fr. par mois, qu'il était atteint en outre d'une affection cardiaque qui rendait son travail d'autant plus pénible et que dans ces conditions il était fondé à réclamer à sa fille, mariée à un fonctionnaire du B.I.T., gagnant au minimum 700 fr. par mois, les secours indispensables à son entretien. Il ajoutait qu'il avait donné à sa fille, lors du mariage, des meubles, de l'argenterie, des bijoux et une fourrure représentant des valeurs qu'elle pouvait parfaitement affecter au paiement de la pension litigieuse.

Dame J. s'est opposée à la demande en faisant valoir que son père n'était pas à proprement parler dans le besoin, puisqu'il avait un salaire fixe de 150 fr. ; qu'au reste elle n'avait ni fortune ni revenu personnels, qu'elle était à la charge de son mari dont le traitement n'était que de 666 fr. 45 par mois, c'est-à-dire tout juste suffisant pour assurer l'entretien de trois personnes, elle, son mari et

son enfant ; qu'elle devait consacrer tout son temps à son ménage, et qu'elle était enfin de santé délicate et hors d'état de toute façon d'exercer une activité lucrative. Quant aux prétendues libéralités de son père, elle expliquait qu'en fait de bijoux, elle ne possédait qu'une bague d'une valeur de 60 fr., que la fourrure avait été achetée en 1924 pour sa mère qui l'avait portée dix ans et qu'elle avait déjà dû la faire réparer à ses frais et que les meubles et l'argenterie étaient sans valeur à cause de leur usure.

B. — Par jugement du 29 avril 1937, le Tribunal de première instance de Genève a débouté le demandeur de ses conclusions, en compensant les dépens.

Sur appel du demandeur, la Cour de justice civile de Genève a confirmé ce jugement et compensé les dépens d'appel.

La Cour a admis que le demandeur était dans une gêne extrême assimilable au besoin dont parle l'art. 328 CC, mais que les ressources de la défenderesse n'étaient pas compatibles avec la prestation réclamée. Il n'a pas été contesté, dit-elle, et il faut par conséquent admettre que dame J. n'a ni fortune ni revenu personnels. Comme on ne peut prendre en considération que les ressources personnelles du débiteur de l'obligation alimentaire, et non celles de son conjoint, on doit en conclure que la demande n'est pas recevable. Peu importe que G. ait donné à sa fille, lors du mariage ou auparavant, une fourrure, des meubles, de l'argenterie et un trousseau, car, outre que ces biens sont indispensables à dame J. personnellement, ou à son ménage, il est évident qu'ils ne constituent pas une fortune proprement dite, susceptible d'être réalisée pour procurer les moyens de contribuer à l'entretien du demandeur. Tout permet de penser que ces biens sont à peu près démunis de valeur marchande.

C. — G. a recouru en réforme en reprenant ses conclusions.

Dame J. a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement.